



GIORNO	ORA	CODICE ISIN	PREZZO	QUANTITA'
--------	-----	-------------	--------	-----------

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 34 REGOLAMENTO MERCATI CONSOB - modificato dalla delibera 16191 del 29 ottobre 2007.

(Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati)

1. I soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso, rendono pubbliche le seguenti informazioni:

a) giorno e ora di negoziazione;

b) identificativo dello strumento finanziario;

c) prezzo e quantità dell'operazione conclusa.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano alle operazioni:

a) concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o

di un internalizzatore sistematico, su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani, diversi dalle azioni;

b) con un controvalore inferiore o pari a 500.000 euro.

3. Per le operazioni che eccedono la soglia indicata al comma 2, lettera b), i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonché l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia di cui al comma 2, lettera b).

4. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione è stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

5. Si applicano il comma 5 dell'articolo 29 ed i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 30.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.